



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 103

Torino, 11/11/2020

ORDINANZA

OGGETTO: COMMERCIO AMBULANTE. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4, LETT. B) DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020.

Visti:

- l'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 114, che conferisce alle Regioni estese competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore del commercio su area pubblica;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, recante "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
- l'art. 3, comma 4, lett. b) del DPCM del 3 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- l'Allegato 23 "Commercio al dettaglio" del DPCM del 3 novembre 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, che applica le misure di cui all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 al territorio del Piemonte;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 127 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020;
- il Regolamento n. 305, Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, e in particolare gli articoli 7 e 32;

- il Regolamento n. 221, Regolamento di Polizia Urbana, e in particolare l'articolo 14;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016), che ha approvato la revisione del piano dei mercati della Città e la conseguente trasformazione di alcune aree mercatali in aree di copertura commerciale a posteggi singoli ai sensi della deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000 n. 626-3799;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2020 (mecc. 2020 02144/016) avente oggetto: "Forme alternative di commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali: individuazione posteggi singoli esistenti sul territorio cittadino";
- l'Ordinanza 24 aprile 2006, n. 1708, che disciplina gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio dei mercati;
- l'Ordinanza 11 luglio 2016, n. 42, che disciplina gli obblighi ed i limiti sugli orari e le giornate di esercizio delle Aree Copertura Commerciale;
- l'Ordinanza n. 3095 del 25 settembre 2020, che ha disposto per ragioni di interesse pubblico la soppressione temporanea dell'Area di copertura commerciale a posteggi singoli "Mirafiori Sud", composta di sei posteggi articolati dal lunedì al sabato al fine di mettere in disponibilità lo spazio pubblico coperto ubicato in via Plava angolo via Negarville per l'esecuzione dei tamponi nell'ambito dell'emergenza COVID rivolti alla popolazione adulta e pediatrica della città di Torino;

Preso atto delle indicazioni contenute nella Circolare Ministero Interno N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 novembre 2020, secondo le quali “il commercio ambulante continua pertanto a essere consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell'allegato 23 al DPCM ossia: commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande ortofrutticoli, ittici, carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati.”;

Sentita la Commissione Consultiva Tecnica, istituita dall'articolo 47 del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica;

Considerata la deperibilità di alcuni dei prodotti individuati dall'allegato 23, alla voce “Commercio al dettaglio ambulante”;

Ritenuto opportuno provvedere all'attuazione nel territorio comunale delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del DPCM del 3 novembre 2020, in materia di commercio ambulante, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di vendita consentite nel rispetto dell'allegato 10 del DPCM del 3 novembre 2020 e della scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate il giorno 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

ORDINA

Nel periodo di vigenza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, lett. b) del DPCM del 3 novembre 2020:

1. L'orario per il commercio di fiori su area pubblica degli operatori commerciali e produttori agricoli

concessionari di posteggio su area mercatale è il seguente:

dal **Lunedì** al **Venerdì** dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

In sostituzione della giornata del Sabato, destinata alla chiusura, la **Domenica** dalle ore 8,00 alle ore 19,00.

2. L'orario per il commercio di fiori per gli operatori concessionari di posteggio singolo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2020 (mecc. 2020 02144/016) e dei concessionari di posteggio sui mercati settorializzati per la vendita dei fiori autorizzati ad esercitare l'attività anche nelle giornate domenicali, è il seguente:

dal **Lunedì** alla **Domenica** dalle ore 8,00 alle ore 19,00;

3. L'orario di termine delle operazioni di vendita per il commercio di generi alimentari per gli operatori concessionari di posteggio singolo di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2020 (mecc. 2020 02144/016) e per i chioschi autorizzati alla vendita di fiori e di generi alimentari è fissato alle ore 22,00. La riapertura non può avvenire prima delle ore 5,00 del giorno successivo.

4. L'assegnazione giornaliera dei posteggi sui mercati è ammessa esclusivamente nel caso in cui all'interno dell'area mercatale siano disponibili posteggi settorializzati alimentari o ortofrutta ed è effettuata, in deroga a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2015 (mecc. 2015 01336/016) sulla base dei seguenti criteri:

- a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- b. maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
- c. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

5. L'assegnazione giornaliera dei posteggi sulle aree di copertura commerciale è ammessa esclusivamente per la vendita dei prodotti: alimentari e bevande; ortofrutticoli, ittici, carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati, ed è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- b. maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
- c. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

6. Ai produttori agricoli non concessionari di posteggio esitanti fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, se presenti alle operazioni di spunta, è riservata l'assegnazione giornaliera di un posteggio sulle aree di copertura commerciale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita

per la partecipazione;

- b. maggiore anzianità dell'attività così come risultante dal registro imprese;
7. Ai concessionari dei posteggi singoli destinati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione di cocomeri, meloni, pomodori, caldarroste e più in generale frutta e verdura) a mezzo di veicoli attrezzati, cosiddetti "autobanchi", nell'arco temporale compreso tra le ore 21,00 e le ore 05,00, considerato il divieto di esercizio nell'orario notturno 22,00 – 05,00, è data facoltà di ottenere l'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai mercati turnanti (cd. Battitori) presso le aree di mercato, ove presenti. Resta inteso che in tale posteggi è consentita la sola vendita per asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle immediate vicinanze.
8. Il commercio itinerante è ammesso unicamente per la vendita di prodotti: alimentari e bevande; ortofrutticoli, ittici, carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati, ed è effettuato nel rispetto della scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate il giorno 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome. Restano interdette le zone di particolare interesse ambientale individuate dall'articolo 14 del Regolamento di Polizia Urbana.
9. nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei soli mercati coperti, a eccezione dei punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ai sensi e nei limiti dall'art. 1 comma 9, lettera ff, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, atteso che nei mercati all'aperto (anche se dotati di tettoia a copertura) non insistono esercizi commerciali *stricto sensu*, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale di dare attuazione al presente provvedimento

AVVERTE

Restano confermate le disposizioni della determinazione dirigenziale n. 768 del 6 marzo 2020 che prevede, per gli operatori concessionari, nel periodo di emergenza Covid 19 la sospensione del computo delle assenze ai fini della decadenza della concessione di posteggio.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La Sindaca
Firmato digitalmente da Chiara Appendino